

**Decreto del Consiglio di Stato del 25 gennaio 2012 che proroga fino al 30 giugno 2013 il conferimento dell'obbligatorietà generale a livello cantonale al Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia)(CCLD), di cui al Decreto del Consiglio di Stato dell'11 gennaio 2011, compresa la modifica della Convenzione salariale valida dal 1° gennaio 2012**

(del 25 gennaio 2012)

IL CONSIGLIO DI STATO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamati:

il Decreto del Consiglio di Stato del 28 luglio 1998 che conferisce il carattere obbligatorio generale al Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia)(CCLD);

il Decreto del Consiglio di Stato dell'11 gennaio 2011 che proroga fino al 30 giugno 2012 la validità del Decreto del Consiglio di Stato del 9 febbraio 2010 relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale del CCLD del Cantone Ticino, compresa la modifica della Convenzione salariale valida dal 1° gennaio 2011;

vista la domanda 12 dicembre 2011 delle parti contraenti intesa a prorogare fino al 30 giugno 2013 la validità del Decreto del Consiglio di Stato dell'11 gennaio 2011 relativo al conferimento dell'obbligatorietà generale del CCLD del Cantone Ticino, compresa la modifica della Convenzione salariale valida dal 1° gennaio 2012;

richiamata la pubblicazione della domanda nel Foglio ufficiale del Cantone Ticino n. 103/2011 del 27 dicembre 2011 e nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 254 del 30 dicembre 2011;

ritenuto che entro il termine legale non sono state interposte opposizioni;

considerate adempite le condizioni poste dalla Legge federale per il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro;

richiamate:

- la Legge federale concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 28 settembre 1956, segnatamente l'art. 16;
- la Legge di applicazione della legge federale sul conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro del 2 dicembre 2008;

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia

**decreta:**

1. La domanda di proroga fino al 30 giugno 2013 del conferimento dell'obbligatorietà generale al Contratto collettivo di lavoro per i disegnatori occupati negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile e geologia)(CCLD) di cui al Decreto del Consiglio di Stato dell'11 gennaio 2011, compresa la modifica della Convenzione salariale valida dal 1° gennaio 2012, è accolta.
2. L'obbligatorietà generale è conferita alle disposizioni evidenziate in grassetto di cui all'allegato al presente decreto governativo.
3. L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio del Cantone Ticino.

4. Le disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale di cui al presente decreto sono applicabili ai datori di lavoro e ai disegnatori d'ambito i sessi, apprendisti compresi, negli uffici di architettura, di urbanistica, di ingegneria civile e di progettazione e direzione lavori nelle arti tecniche in genere (edilizia, genio civile, geologia).
5. Per quanto riguarda i contributi paritetici per l'applicazione del contratto collettivo di lavoro occorre presentare annualmente all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro un conteggio dettagliato nonché il preventivo per l'esercizio successivo. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, stilato da un ufficio riconosciuto. La gestione delle rispettive casse deve protrarsi oltre la fine del contratto collettivo di lavoro, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità del contratto collettivo di lavoro. L'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro può inoltre chiedere, per visione, altri documenti e informazioni e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.
6. Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro relative alle condizioni lavorative e salariali rinviare ai sensi dell'art. 2 della Legge federale sui lavoratori distaccati in Svizzera dell'8 ottobre 1999 (RS 823.20) e degli art. 1, 2 e 8a della relativa Ordinanza del 21 maggio 2003 (RS 823.201) dichiarate di obbligatorietà generale, sono parimenti applicabili agli uffici che hanno la loro sede in Svizzera, ma all'esterno del Cantone Ticino, come pure ai loro lavoratori, nel caso in cui essi eseguono un lavoro nel Cantone Ticino. La Commissione paritetica cantonale nel ramo del disegno è competente per eseguire il controllo di queste disposizioni dichiarate di obbligatorietà generale.
7. Il presente decreto, ottenuta l'approvazione del Dipartimento federale dell'economia pubblica, è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed è menzionato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. Esso entra in vigore il mese successivo alla sua pubblicazione se questa avviene nella prima metà del mese corrente o due mesi successivi se la pubblicazione è della seconda metà del mese, ed è valido fino al 30 giugno 2013.
8. Comunicazione:
  - alla Divisione dell'Economia;
  - al sig. Giovanni Isella, Divisione delle risorse;
  - all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

Bellinzona, 25 gennaio 2012

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **L. Sadis**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

Approvato dal Dipartimento federale dell'economia pubblica il 13 marzo 2012

Allegato

### **Convenzione salariale** (dal 1° gennaio 2012)

**Ai disegnatori è riconosciuto un aumento sul salario minimo di fr. 325.– annui (fr. 25.– mensili).**

**Il disegnatore ha diritto ai seguenti stipendi minimi annuali:**

<b>Nel 1° anno di lavoro dopo il tirocinio o la pratica</b>	<b>fr. 46'528.–</b>
<b>Nel 2° anno</b>	<b>fr. 48'354.–</b>
<b>Nel 3° anno</b>	<b>fr. 53'786.–</b>
<b>Nel 4° anno</b>	<b>fr. 59'242.–</b>
<b>Nel 5° anno</b>	<b>fr. 64'643.–</b>

## **Apprendisti disegnatori**

**Gli apprendisti disegnatori hanno diritto alle seguenti retribuzioni annue:**

<b>Nel 1° anno di apprendistato *)</b>	<b>fr. 6'400.-</b>
<b>Nel 2° anno</b>	<b>fr. 9'228.-</b>
<b>Nel 3° anno</b>	<b>fr. 13'369.-</b>
<b>Nel 4° anno</b>	<b>fr. 17'510.-</b>

*\*Importo da considerare in caso di prestazioni effettuate presso lo Studio.*

Tutti i salari sono raggugliati a punti 104.1 dell'indice del costo della vita.